

**Decisione fittizia a
scopo dimostrativo**

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Pretore

Dr. iur. avv. Matteo Salvadé

assistito dal Segretario, per giudicare nella causa - azione creditoria, responsabilità civile -
promossa da

Gianni Temporaneo

patr. da avv. Patrick *Untersee*

contro

Temporent SA

patr. da avv. Sabrina *Gendotti*

TopBau SA

patr. da avv. Andrea *Bersani*

- tendente ad ottenere la condanna di Temporent SA e TopBau SA, in solido, al pagamento dell'importo di fr. 1'361'852.- oltre interessi al 5% dal 26 aprile 2023 sull'importo di fr. 1'343'311.-;
- alla quale Temporent SA e TopBau SA si sono integralmente opposte in sede di risposte, postulandone la piena reiezione;
- avendo le parti confermato le rispettive domande di giudizio in sede di replica e duplice, così come al dibattimento 26 aprile 2023;
- letti ed esaminati gli atti di causa e posti a giudizio i seguenti quesiti:
- se sia da accogliere la petizione di Gianni Temporaneo;
 - il giudizio sulle spese processuali e le ripetibili;
- ritenuto che**
- A.** Gianni Temporaneo, 1. gennaio 1983, in possesso di un diploma di metalcostruttore AFC, lavorava da circa 15 anni quale lavoratore interinale su incarico di Temporent SA, ditta attiva nel settore del prestito di personale.
 - B.** TopBau SA, azienda attiva nel settore dell'edilizia, impiegava a quel tempo 35 persone e nelle fasi di picco di lavoro si avvaleva frequentemente di lavoratori interinali, che reperiva presso Temporent SA.
 - C.** In data 7 luglio 2021, un operaio dipendente di TopBau SA risultava impossibilitato a presentarsi sul posto di lavoro, causa malattia. Il

giorno stesso, Sandra Murato, capa muratore di TopBau SA, e Martin Mastro, direttore della stessa, concordavano dunque di fare ricorso ad un lavoratore temporaneo. Martin Mastro si rivolgeva pertanto telefonicamente a Temporent SA, tramite la sua direttrice, Claudia Rossi, indicando di necessitare di un operaio per lavori preparatori per un montaggio a soffitto, da eseguire mediante una piattaforma elevabile, che il lavoratore avrebbe dunque dovuto saper utilizzare e per cui sarebbe stato auspicabile portasse con sé anche il DPI (anticaduta). Claudia Rossi annotava la richiesta in questione, indicando la necessità immediata di un operaio edile con buona esperienza, per un intervento su un soffitto con lavori preparatori, mediante una piattaforma di lavoro elevabile.

- D.** Consultando il proprio sistema operativo, Claudia Rossi individuava infine il lavoratore Gianni Temporaneo, che, in base all'età, riteneva il più esperto. Gianni Temporaneo, dopo un breve colloquio telefonico con Claudia Rossi, nel quale non veniva approfondita l'esatta tipologia di attività richiesta, accettava l'incarico.
- E.** In data 8 luglio 2021, verso le ore 07:10, Gianni Temporaneo si presentava di conseguenza sul luogo di lavoro indicatogli, dove veniva accolto dalla capa muratore, Sandra Murato. Quest'ultima era stressata, a causa di un ritardo delle forniture, ed era impegnata al telefono. A Gianni Temporaneo veniva pertanto indicata la piattaforma elevabile, spiegandogli che tutto era pronto, incluso il DPI anticaduta, invitandolo a cominciare il lavoro. Gianni Temporaneo, senza porre domande, iniziava pertanto a lavorare sulla piattaforma elevabile, che risultava essere di tipo Manitou 150 AETJ C 3D.
- F.** Circa mezz'ora più tardi, Sandra Murato si recava a controllare l'attività di Gianni Temporaneo e notava che questi non era in grado di utilizzare la piattaforma elevabile, con la quale eseguiva movimenti bruschi, arrivando ad urtare una parete del fabbricato sotto cui stava lavorando. Sandra Murato, preoccupata di possibili danni alla piattaforma elevabile, informava dunque il suo superiore, Martin Mastro, il quale gli prometteva di chiedere a Temporent SA un sostituto più idoneo. Martin Mastro riteneva tuttavia che nel frattempo Gianni Temporaneo dovesse proseguire il lavoro.
- G.** Nelle ore successive, mentre operava ad un'altezza di circa 4/5 metri, nella movimentazione della piattaforma elevabile di tipo Manitou 150 AETJ C 3D, Gianni Temporaneo urtava un travetto di legno a terra e, con lo spostamento della leva, veniva sbalzato fuori dalla piattaforma, cadendo malamente a terra.
- H.** Verso le ore 11:00, un altro lavoratore attivo sul cantiere informava Sandra Murato del verificarsi dell'incidente, il quale correva immediatamente sul luogo del sinistro e allertava i soccorsi.
- I.** Dal referto medico allestito a seguito dell'incidente risultava che Gianni Temporaneo si era procurato una frattura esposta comminuta del calcagno mediale a destra, una frattura chiusa del calcagno a sinistra, una frattura acetabolare a destra con protrusione della testa del femore

nel piccolo bacino, una frattura esposta del femore a sinistra (l'anca non è fratturata), una frattura anteriore e posteriore del cingolo pelvico (sacroiliaca e rottura della sinfisi pubica), una lesione della vescica urinaria e una lesione uretrale, fratture da scoppio della 3a e della 4a vertebra lombare (senza lesioni neurologiche), una contusione toracica e una contusione cranica con commozione cerebrale. Da tali lesioni derivavano un'emorragia interna molto grave (4-5 litri di perdita di sangue) e circa 19-20 interventi chirurgici (5 calcagno destro, 1 calcagno sinistro, 8 frattura del femore e del bacino, 3 vescica e laparotomia d'urgenza con secondo e Third look, fratture lombari 2 (dorso-ventrali). Il tempo di riabilitazione di Gianni Temporaneo ammontava a circa 10-12 settimane, oltre ad almeno 8 mesi di trattamento post-intervento in generale. A seguito dell'infortunio subito Gianni Temporaneo soffrirà di una menomazione all'integrità del 90-100% (calcagno 20% ciascuno, anca 20%, rachide 10%, disfunzione erettile, disfunzioni dello svuotamento vescicale 20%-30%). A lungo termine egli lamenterà stenosi uretrale (dovuta ad aderenze cicatriziali, con necessità di cateterizzazione a causa della disfunzione dello svuotamento vescicale), disfunzione erettile, artrosi/artrodesi per la frattura esposta del calcagno, artrodesi per la frattura chiusa del calcagno, debolezza di carico per la frattura lombari, coxartrosi post-traumatica dovuta a necrosi della testa del femore/TEP dell'anca per la frattura acetabolare e la protrusione della testa del femore. Gianni Temporaneo potrà effettuare solo lieve attività fisica, prevalentemente sedentaria per tutta la giornata, con pause aumentate (a causa dell'autocateterizzazione intermittente), con un TL 70% (tempo di lavoro al 100% di presenza). Egli dovrà evitare di usare regolarmente le scale, di accovacciarsi, di inginocchiarsi, i carichi da vibrazioni, le scale a pioli/impalcature, le superfici inclinate, ecc., così come il sollevamento e il trasporto di carichi con movimenti di rotazione del tronco.

- L. Esperito un infruttuoso di conciliazione, con la petizione in esame Gianni Temporaneo postula la condanna di Temporent SA e TopBau SA, in solido, al pagamento dell'importo di fr. dell'importo di fr. 1'361'852.- oltre interessi al 5% dal 26 aprile 2023 sull'importo di fr. 1'343'311.-. In sintesi, il precedente ritiene Temporent SA e TopBau SA solidalmente responsabili dell'infortunio occorsogli, avendo esse violato in modo crasso i doveri di diligenza che incombevano loro. La colpa a carico delle convenute sarebbe grave e nessuna concolpa sarebbe per contro imputabile al lavoratore, qui attore. Il precedente non avrebbe ricevuto alcuna informazione concreta sul lavoro da svolgere, non sarebbe stato istruito correttamente e nemmeno oggetto di adeguata supervisione. Le gravi violazioni perpetrate dalle resistenti sarebbero insomma all'origine dell'infortunio occorso, a seguito del quale l'attore avrebbe subito serissime conseguenze fisiche e psichiche. In particolare Gianni Temporaneo lamenta una perdita di guadagno attuale e futura di fr. 422'914.-, già dedotte le prestazioni delle assicurazioni sociali. Egli ritiene poi che in futuro subirà un danno di rendita o pensionistico di fr. 118'895.-. A ciò si aggiunge un pregiudizio all'avvenire economico di fr. 332'429.- (calcolato tenendo conto di un'IMI al 90% e di una percentuale del 33% minima, in base alla giurisprudenza). Per cure e medicinali, in quanto non coperti dalle

assicurazioni sociali, l'attore chiede poi la rifusione di fr. 13'809.-. Il precedente lamenta in seguito un pregiudizio domestico di fr. 373'263.-, calcolato sulla base delle ore mediamente dedicate all'economia domestica, sulla scorta di quanto prevedono le statistiche, alle quali applica un onorario orario lordo di fr. 30.-, indicizzato all'1% sino all'anno del pensionamento. L'attore lamenta inoltre le gravi conseguenze fisiche e psichiche dell'infortunio, per le quali ritiene giustificato il riconoscimento di un torto morale di complessivi fr. 47'000.-, già dedotta l'IMI del 90% versata dalla SUVA, pari a fr. 133'000.-. Da ultimo Gianni Temporaneo postula la rifusione delle spese legali preprocessuali, per complessivi fr. 35'000.-. Da cui un danno totale di fr. 1'343'311.-, a cui si aggiungono interessi compensatori del 5% sino ad oggi, ovvero fr. 18'541.-.

- M.** Con la propria risposta, TopBau SA si è integralmente opposta alla petizione avversaria, postulandone la piena reiezione. In sintesi, TopBau SA censura l'esistenza di qualsivoglia sua responsabilità. Ella avrebbe chiesto a Temporent SA la fornitura di un operaio in grado di utilizzare piattaforme elevabili e dunque chiaramente anche quella in uso da anni presso di lei. L'incapacità di Gianni Temporaneo di manovrare la piattaforma elevabile presente in azienda sarebbe imputabile piuttosto a Temporent SA stessa, la quale non avrebbe chiesto informazioni aggiuntive al momento della conclusione del contratto di prestito di personale. TopBau SA rileva che in specie non vi sarebbero stati elementi per pensare che il lavoratore non disponesse dei requisiti e dei certificati richiesti per operare con la piattaforma elevabile. Il compito di eseguire le necessarie verifiche spettava semmai a Temporent SA, la quale conosceva il suo dipendente Gianni Temporaneo, a differenza di TopBau SA. Sempre a mente della resistente, nel caso a giudizio l'infortunio sarebbe in ogni caso occorso a causa di una grave colpa da parte di Gianni Temporaneo. Egli non avrebbe utilizzato correttamente il DPI, non si sarebbe assicurato alla piattaforma con il dispositivo di trattenuta, non avrebbe interrotto i lavori e, ancor prima, non avrebbe chiesto informazioni aggiuntive, seppur non in chiaro sull'uso della piattaforma elevabile. Egli avrebbe soprattutto sottaciuto la sua incapacità di utilizzare la piattaforma, esponendosi così ad un serio rischio per la sua integrità fisica. Quanto all'ammontare del danno, la convenuta contesta l'importo richiesto a titolo di torto morale, che ritiene eccessivo rispetto ai parametri usuali di dottrina e giurisprudenza. Contestato è pure il calcolo del danno domestico, fondato su parametri che devono essere ridotti. Da ultimo, censurato è pure l'importo chiesto a titolo di spese legali preprocessuali.
- N.** Dal canto suo, Temporent SA, in risposta postula, in via principale, la reiezione della petizione nei suoi confronti, con condanna della sola convenuta TopBau SA. In via subordinata la resistente chiede invece il parziale accoglimento della petizione, tuttavia limitatamente all'importo di fr. 558'339.25 oltre interessi. In sintesi, Temporent SA contesta qualsivoglia sua responsabilità. Topbau SA avrebbe richiesto in modo generico un lavoratore per lavori preparatori per un montaggio a soffitto, senza fornire ulteriori dettagli. Gianni Temporaneo sarebbe stato idoneo per tale incarico, per modo che fu scelto da Temporent

SA. TopBau SA non avrebbe poi svolto alcun colloquio informativo con il lavoratore a prestito, spiegandogli il lavoro da svolgere, il tipo di piattaforma elevabile, ecc. Il lavoratore non sarebbe stato oggetto di adeguato controllo e, anche dopo l'accertamento della sua incapacità a manovrare la piattaforma elevabile presente in cantiere, gli sarebbe stato intimato di continuare a lavorare. Tutte queste mancanze da parte di TopBau SA farebbero nascere in suo capo una responsabilità esclusiva per l'infortunio occorso. In ogni caso, anche Temporent SA rileva come l'infortunio sarebbe intervenuto a causa di una grave colpa da parte di Gianni Temporaneo. Egli sapeva di non avere la formazione necessaria per utilizzare quel tipo di piattaforma elevabile, ma lo ha sottaciuto, non ha poi chiesto informazioni aggiuntive ai superiori in cantiere, ha utilizzato scorrettamente i dispositivi salvavita e non si è fermato dopo aver compreso di non essere in grado di eseguire il lavoro richiesto. Ciò giustificherebbe una riduzione del risarcimento in suo favore di almeno il 50%. Quanto all'entità del danno, la resistente contesta il danno domestico esposto, ritenuto eccessivo, sia per le ore esposte, sia con riguardo all'importo orario applicato. Anche il torto morale esposto sarebbe esorbitante, giustificandosi al massimo un importo di fr. 7'000.-.

- O. In replica e duplica le parti sono riconfermate nelle rispettive domande addotte, sulla scorta delle allegazioni e contestazioni dianzi esposte. Così hanno fatto alle prime arringhe del dibattimento di data 26 aprile 2023.
- P. Esperita l'istruttoria, alle arringhe finali le parti hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni.

- considerato che**
- 1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL, RS 822.11), a tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell'integrità personale dei lavoratori.
 - 1.1. Ai sensi dell'art. 328 cpv. 2 della Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (CO, RS 220), il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell'azienda o dell'economia domestica, che l'esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell'integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo.
 - 1.2. Giusta l'art. 101 cpv. 1 CO, chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all'altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze.

- 1.3.** In applicazione dell'art. 55 cpv. 1 CO, il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.
- 1.4.** Secondo l'art. 22 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11), il prestatore di servizi deve stipulare un contratto scritto con l'impresa acquisitrice, nel quale siano, tra l'altro, indicate le qualifiche professionali del lavoratore e il genere di lavoro. È considerato prestatore di servizi chiunque ceda i servizi di un lavoratore a un'impresa acquisitrice, accordandole per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore (art. 26 dell'Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito [OC; RS 823.111]). La fornitura di personale a prestito comprende il lavoro temporaneo, il lavoro a prestito e la cessione occasionale di lavoratori ad imprese acquisitrici. (art. 27 cpv. 1 OC).
- 1.5.** A mente dell'art. 10 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI; RS 832.30), il datore di lavoro, che occupa nella sua azienda manodopera ottenuta in prestito da un altro datore di lavoro, ha, verso di essa, gli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che ha assunto verso i propri lavoratori.
- 1.6.** A tenore dell'art. 9 dell'Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL3; RS 822.113), il datore di lavoro che impiega nella sua azienda lavoratori ottenuti in prestito da un altro datore di lavoro ha nei loro confronti gli stessi obblighi in materia di tutela della salute che verso i propri lavoratori.
- 2.** Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (TF 6B_512/2010, consid. 2.2 e sub.; TF 6B_639/2011, consid. 2.3 e sub.), in caso di prestito di personale, l'obbligo di garantire la salute del dipendente spetta in primo luogo all'azienda acquisitrice (artt. 10 OPI e 9 OLL3).
- 2.1.** Tuttavia, ciò non solleva l'agenzia prestatrice di servizi da qualsiasi responsabilità. L'agenzia rimane il datore di lavoro con cui il dipendente ha un rapporto più stretto. È l'agenzia che consiglia il dipendente e propone gli incarichi e solo essa può garantire che la mansione proposta sia adeguata alle qualifiche del dipendente. Da questa posizione privilegiata, da cui deriva anche il suo profitto e la sua giustificazione economica, si deve dedurre una particolare responsabilità. Quest'ultima, senza diventare un ispettore del lavoro, deve pertanto essere particolarmente diligente nella scelta dell'impresa acquisitrice. Se il prestatore di servizi propone un incarico che sa o deve sapere che può mettere in pericolo la salute del lavoratore, pericolo che le qualifiche professionali di quest'ultimo non gli consentono di contrastare efficacemente, esso viola un suo obbligo derivante dall'art. 6 cpv. 1 LL.
- 2.2.** Ciò non esclude che l'impresa acquisitrice possa essere responsabile di una violazione dallo stesso risultato (THÉVENOZ, *Le travail*

intérimaire, n. 596, pag. 208). In ogni caso, il prestatore di servizi è comunque tenuto a tutelare la personalità del lavoratore (art. 328 cpv. 1 CO). Nella misura in cui il prestatore si affida necessariamente all'impresa acquisitrice per l'adempimento di una parte sostanziale dei suoi obblighi, egli è responsabile per gli errori di questo e per i propri (art. 101 CO; THÉVENOZ, *La location de services dans le bâtiment*, BR/DC 3/94 pag. 70). La nozione di ausiliario ai sensi dell'art. 101 CO deve essere interpretata in senso ampio e applicarsi non solo a una persona che è soggetta all'autorità della parte o del suo mandatario, ma anche a qualsiasi persona che, anche senza essere in un rapporto giuridico continuativo con la parte o il suo mandatario, gli presta la propria assistenza (DTF 111 II 504, consid. 3b, pag. 506; DTF 107 Ia 168, consid. 2a, pag. 169 segg.). Affinché l'art. 101 CO sia applicabile, è sufficiente che l'ausiliario abbia agito con la consapevolezza e il consenso del debitore (DTF 99 II 46, consid. 1, pag. 48; DTF 70 II 215, consid. 4, pag. 220; più recentemente THÉVENOZ, *Commentaire romand CO I*, 3a ed., n. 6 ad art. 101 CO), che può essere tacito (ENGEL, *Traité des obligations en droit suisse*, 2a ed., pag. 740). L'art. 101 CO si applica infine anche se non vi è subordinazione (DTF 111 II 504, consid. 3b, pag. 507; DTF 70 II 215, consid. 4, pag. 220).

3. Orbene, nel caso a giudizio risulta dagli atti che TopBau SA ha fatto ricorso ai servizi di Gianni Temporaneo tramite un contratto di prestito di personale concluso con Temporent SA. Alla luce dei principi che precedono, dette due società, - TopBau SA quale impresa acquisitrice a cui era delegato il potere di impartire istruzioni al lavoratore, e Temporent SA quale agenzia di prestito di personale con cui vigeva il contratto di lavoro e che risponde delle negligenze di TopBau SA ai sensi dell'art. 101 CO - erano entrambe solidalmente responsabili per la tutela della salute del lavoratore, in applicazione degli artt. 6 LL, 328 CO, 10 OPI e 9 OLL3.
4. La portata dell'obbligo di informazione e prevenzione del datore di lavoro va valutata in primo luogo alla luce delle disposizioni speciali applicabili, comprese quelle della dianzi menzionata OPI (CARRUZZO, *Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319 à 441 CO*, pag. 279; LEMPEN, *Commentaire romand CO I*, 3a ed., n. 9 ad art. 328 CO).
 - 4.1. Per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro, l'art. 3 cpv. 1 OPI stabilisce che il datore di lavoro, per garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro, deve prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione che soddisfi le prescrizioni della presente ordinanza e le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro.
 - 4.2. Secondo l'art. 6 OPI, il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i pericoli connessi alla loro attività e i provvedimenti di sicurezza sul lavoro; tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell'assunzione e ogniqualvolta subentri una

modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute (cpv. 1). Il datore di lavoro provvede inoltre affinché i lavoratori osservino i provvedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro (cpv. 3).

- 4.3.** Giusta l'art. 7 OPI, il datore di lavoro, se affida a un lavoratore determinati compiti di sicurezza sul lavoro, deve formarlo adeguatamente, perfezionare la sua formazione e trasmettergli chiare competenze ed istruzioni. Il tempo necessario per la formazione e il perfezionamento è di principio considerato tempo di lavoro (cpv. 1). Il trasferimento di tali compiti al lavoratore non esonera il datore di lavoro dai suoi obblighi di garantire la sicurezza sul lavoro (cpv. 2).
- 4.4.** L'art. 8 cpv. 1 OPI, stabilisce poi che il datore di lavoro può affidare lavori implicanti pericoli particolari soltanto a lavoratori adeguatamente formati al riguardo e deve far sorvegliare ogni lavoratore che esegue da solo un lavoro pericoloso.
- 4.5.** Per quanto attiene infine alle attrezzature di lavoro, l'art. 24 OPI prevede che, nelle aziende ai sensi nella presente ordinanza, è consentito introdurre solo attrezzature di lavoro che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la debita cura, non mettano in pericolo la vita e la salute dei lavoratori (cpv. 1), ritenuto che, per soddisfare detta esigenza, occorre segnatamente che il datore di lavoro impieghi attrezzature di lavoro conformi alle relative disposizioni per la messa in circolazione (cpv. 2).
- 5.** Ora, nel caso concreto risulta dagli atti che Temporent SA, nella scelta del lavoratore Gianni Temporaneo, non ha accertato in modo adeguato le qualifiche dello stesso, in particolare in relazione a quelle necessarie per l'utilizzo di una piattaforma elevabile di tipo Manitou 150 AETJ C 3D, la quale richiede una formazione specifica ai sensi dell'art. 8 OPI. Nemmeno sono stati operati approfondimenti sulla specifica tipologia di attività da svolgere. Qualifiche del lavoratore e genere del lavoro da svolgere non sono state elencate nel contratto scritto tra prestatore di servizio e impresa acquisitrice, come invece previsto dall'art. 22 LC. Le citate mancanze potevano essere facilmente evitate, mediante la tenuta di completa documentazione sulle qualifiche e la formazione del lavoratore e con la formulazione di adeguate domande all'impresa acquisitrice sulla tipologia di profilo richiesto e sull'esatto genere di attività da svolgere. In particolare Temporent SA avrebbe dovuto tenere un dossier aggiornato di ogni suo collaboratore, contenente le formazioni, le esperienze, ecc. Essa avrebbe poi dovuto informarsi presso TopBau SA su una chiara descrizione dei compiti, sulla necessità di formazioni obbligatorie del lavoratore, sul tipo di piattaforma elevabile da utilizzare e sulla relativa necessaria formazione, sulla modalità di svolgimento del lavoro (da solo, in team, sotto supervisione, ecc.). Tutto ciò non è stato fatto, da cui una violazione da parte dell'impresa prestatrice di servizi dei propri obblighi di informazione e prevenzione, ai sensi degli artt. 328 CO e 6 LL.
- 5.1.** Quanto invece a TopBau SA, dal carteggio processuale emerge come la stessa non abbia in primo luogo esposto in modo chiaro e completo

a Temporent SA la tipologia e le qualifiche del lavoratore ricercato, nonché l'esatto genere di attività da svolgere. All'entrata in servizio di Gianni Temporaneo, Sandra Murato non ha verificato le qualifiche dello stesso, in particolare se esso fosse qualificato e formato per utilizzare una piattaforma di tipo Manitou 150 AETJ C 3D, giusta l'art. 8 OPI. Il lavoratore interinale non è poi stato in alcun modo correttamente istruito sul tipo di lavoro da svolgere e i pericoli a questo connessi, giusta l'art. 6 OPI. TopBau SA nemmeno si è premurata di verificare che il lavoratore temporaneo utilizzasse le adeguate attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 24 OPI, in particolare non avendo discusso con lui della tipologia corretta di DPI da utilizzare. Gianni Temporaneo non è poi stato in alcun modo oggetto di controllo e supervisione, in particolare per verificare se egli fosse realmente in grado di utilizzare la piattaforma elevabile e il dispositivo di trattenuta. In seguito, nonostante l'acclarata incapacità di Gianni Temporaneo di manovrare una piattaforma di tipo Manitou 150 AETJ C 3D, Martin Mastro ha disposto che egli continuasse a lavorare, mentre un fermo dei lavori era imprescindibile. Tutte le citate mancanze da parte di TopBau SA costituiscono una chiara violazione dei propri obblighi di informazione e prevenzione, ai sensi degli artt. 10 OPI e 6 LL.

- 5.2. Alla luce di quanto precede, Temporent SA e TopBau SA vanno ritenute entrambe responsabili di gravi violazioni dei propri obblighi legali e contrattuali, da cui deriva la loro responsabilità in relazione all'infortunio occorso a Gianni Temporaneo. Esse rispondono dei danni da egli patiti in via solidale, come previsto agli artt. 50 cpv. 1 e 51 cpv. 1 CO. Quanto al nesso causale tra i danni lamentati dall'attore e le predette violazioni, lo stesso è pacifico, riservato quanto si dirà oltre con riferimento ad un'eventuale concolpa della parte lesa. Così come incontestabile, alla luce degli accertamenti che precedono, è la colpa delle qui convenute, le quali rispondono degli atti dei propri ausiliari, ai sensi degli artt. 55 e 101 CO.
6. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CO, applicabile anche ai casi di responsabilità contrattuale (art. 99 cpv. 3 CO; DTF 127 III 453, consid. 8c), il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa.
 - 6.1. Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico (art. 46 cpv. 1 CO).
 - 6.2. Il danneggiato ha in primo luogo diritto al rimborso delle spese in cui è incorso o incorrerà a causa della lesione subita. In tale posta di danno rientrano in particolare le spese mediche, per quanto giustificate dal relativo stato di salute e non coperte dalle assicurazioni sociali (WERRO/PERRITAZ, *Commentaire romand CO I*, 3a ed., n. 5 ad art. 46 CO; KESSLER, *Basler Kommentar OR I*, 6a ed., n. 3 ad art. 46 CO).
 - 6.3. Per quanto concerne il danno conseguente all'incapacità al lavoro, la legge distingue la perdita di guadagno attuale, corrispondente a quella

stabilita al giorno della sentenza della giurisdizione cantonale davanti alla quale possono essere addotti per l'ultima volta fatti nuovi (DTF 125 III 14, consid. 2c) e il pregiudizio all'avvenire economico, nel caso in cui l'incapacità di lavoro perdura perché la parte lesa è diventata totalmente o parzialmente invalida (WERRO/PERRITAZ, *op. cit.*, n. 7 segg. ad art. 46 CO). Il pregiudizio è inteso in senso economico e determinante è la perdita della capacità di guadagno. Secondo la giurisprudenza, il danno connesso all'invalidità va definito, per quanto possibile, in modo concreto. Il giudice si fonderà sul tasso d'invalidità medico (o teorico) e ricercherà poi i suoi effetti sulla diminuzione della capacità di guadagno o l'avvenire economico del lesa (DTF 131 III 360, consid. 5.1; 129 III 139, consid. 2.2). Per stabilire le conseguenze pecuniarie dell'incapacità di lavoro, occorre stimare il guadagno che la parte lesa avrebbe conseguito nell'ambito della sua attività professionale se essa non fosse incorsa nel sinistro, tenendo conto anche degli aumenti o delle diminuzioni probabili (DTF 131 III 360, consid. 5.1; 129 III 135; 116 II 295, consid. 3 a/aa). In seguito occorre dedurre da tale reddito le prestazioni coperte dalle assicurazioni sociali, ciò al fine di evitare un sovra indennizzo del lesa; la differenza rappresenta il danno concreto derivante dall'incapacità di lavoro (DTF 131 III 360, consid. 6.1, 131 III 12).

- 6.4.** Il danno futuro consecutivo alla lesione portato all'avvenire economico comprende pure il danno pensionistico o di rendita (WERRO/PERRITAZ, *op. cit.*, n. 27 ad art. 46 CO; KESSLER, *op. cit.*, n. 9a ad art. 46 CO), il quale risulta dalla diminuzione delle prestazioni di vecchiaia, a seguito della riduzione dei contributi del lavoratore e del datore di lavoro al primo e al secondo pilastro, conseguenza della ridotta capacità di guadagno. Occorre in tal senso confrontare le prestazioni sociali che il danneggiato avrebbe ottenuto senza l'evento dannoso con quelle che percepirà effettivamente nella situazione concreta (KESSLER, *op. cit.*, n. 9a ad art. 46 CO; TF 4C.197/2001, consid. 4b), per il cui calcolo ci si deve dipartire dalla perdita di guadagno patita dalla parte lesa, calcolata sulla base del salario netto (DTF 129 III 135, consid. 2.2. e 3.3.).
- 6.5.** La compensazione della perdita di guadagno attuale e futuro non esclude che il danneggiato possa comunque patire un ulteriore pregiudizio al suo avvenire economico, il quale va pure risarcito. Tale indennizzo mira a risarcire gli svantaggi supplementari che una persona lesa nella sua integrità personale può patire nel mercato del lavoro, quale un maggior rischio di disoccupazione, la maggior difficoltà a mantenere un impiego, a cambiare professione o a beneficiare di una promozione (WERRO/PERRITAZ, *op. cit.*, n. 13 ad art. 46 CO; TF 4C.223/1998; TF 4A_699/2012, consid. 5.2).
- 6.6.** Oltre alla riparazione del pregiudizio connesso alla perdita di guadagno a seguito dell'incidente, il danneggiato ha pure diritto a vedersi rifiuto il cosiddetto danno casalingo, che costituisce una perdita di valore economico astratta (*wirtschaftlicher Wertverlust*) e la cui particolarità risiede così nel fatto che esso è da risarcire anche se non vi è un'effettiva diminuzione degli attivi, il debitore dovendo quindi rispondere di un danno normativo (*normativer Schaden*) (DTF 129 III

135, consid. 4.2.1; DTF 127 III 403, consid. 4.b/aa; WERRO, *La responsabilité civile*, n. 1012; GAUCH, SCHLUEP, REY, SCHMID, EMMENEGGER, *Schweizerisches Obligationenrecht, Band I und Band II: Allgemeiner Teil - ohne ausservertragliches Haftpflichtrecht*, n. 2854). L'ammontare del danno casalingo va calcolato determinando dapprima il tempo dedicato all'attività in seno all'economia domestica e quantificando in seguito il costo stimato dell'attività svolta (DTF 136 III 410, consid. 4.2.2). Per il calcolo del tempo dedicato all'attività domestica il giudice può procedere in modo concreto, basandosi sulla perdita economica effettiva, o in modo astratto, unicamente sulla base di dati statistici (ad. es. le tabelle ESPA/SAKE), sempre che siano rappresentativi della situazione concreta (TF 4C.166/2006, consid. 5.1, 5.2 e 6; TF 4A_23/2010, consid. 2.3.1).

- 6.7.** Le spese connesse all'intervento di un legale prima dell'apertura di un processo civile e non comprese nelle ripetibili - che sono poi quelle indispensabili causate dal processo e un'adeguata indennità per gli onorari di patrocinio - possono pure costituire una posizione di danno risarcibile, tuttavia solo nella misura in cui sia provata la necessità dell'intervento del legale sia in relazione alla situazione personale che in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve essere giustificato, necessario e appropriato (DTF 117 II 101, consid. 6b; TF 4C.288/2002, consid. 4.1; Il CCA 13 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.163, 24 aprile 2007 inc. n. 12.2006.77). Le stesse sono considerate appropriate e necessarie se la pretesa di cui si vuole ottenere l'esecuzione giudiziale esiste effettivamente (TF 19 maggio 2003 4C.11/2003 consid. 5.2).
- 6.8.** L'art. 47 CO fa dipendere dalla sussistenza di particolari circostanze la possibilità di riconoscere, in caso di lesione corporale di una persona, un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. Al danneggiato non è di conseguenza sempre riconosciuto un risarcimento, ancora essendo necessaria l'esistenza di particolari circostanze che lo giustificano. In materia di lesione della personalità (art. 49 CO), il Tribunale federale ha stabilito che per suffragare una pretesa a titolo di torto morale la parte lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale. Non è sufficiente invece che in base alla comune esperienza una violazione della personalità possa comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98, consid. 2b). La prova di una sofferenza morale è difficilmente dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non dispensa il richiedente dall'addurre e circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98, consid. 2b). Le lesioni corporali, fisiche o psichiche che siano, devono comportare, di principio, un importante dolore fisico o morale, oppure aver causato una lesione durevole della salute. Un lungo periodo di sofferenza e d'incapacità al lavoro, oppure dei danni psichici importanti, quali uno stato post-traumatico con modifica durevole della personalità, possono così giustificare il riconoscimento di un'indennità. Qualora, invece, si tratti di una lesione temporanea, essa deve essere grave, comportante, per esempio, un'esposizione al rischio di morte, una lunga ospedalizzazione oppure dei dolori particolarmente intensi (TF 4A_307/2013, consid. 3.2 con rinvii).

7. Nel caso a giudizio l'attore postula la rifusione delle spese mediche non coperte dalle assicurazioni sociali. Detta posta, comprovata e non contestata, merita certamente di essere riconosciuta. Il precedente reclama poi il risarcimento della perdita di guadagno conseguente all'infortunio subito. Detta posta di danno, incontestata e dalla quale è già stato dedotto quanto percepito dalla SUVA per medesimo titolo, merita certamente di essere riconosciuta, rientrando la stessa nel concetto di danno espresso all'art. 46 cpv. 1 CO. Per il resto l'attore ha proceduto correttamente sia al calcolo della perdita subita, i cui parametri di base non sono contestati, sia alla relativa capitalizzazione, applicando i tassi più volte confermati dalla giurisprudenza federale. Stesso discorso deve valere per il danno pensionistico, che le convenute non contestano nel suo principio e nella sua entità, ritenuto che anche in tale caso il calcolo operato dal precedente è aderente ai principi posti dalla giurisprudenza federale in materia. Da riconoscere è pure il pregiudizio all'avvenire economico, ritenuto che alla luce delle lesioni subite il precedente subirà, oltre alla mera perdita di guadagno, un danno aggiuntivo dettato dalla sua peggiorata situazione di salute. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, tale danno, come a ragione pretende l'attore, somma almeno al pregiudizio economico annuo ponderato con l'IMI al 90% e poi ridotto di un terzo.
- 7.1. Quanto al danno casalingo è indubbio che, a seguito delle gravi menomazioni fisiche subite, l'attore ha ed avrà in futuro difficoltà nella gestione delle faccende domestiche quotidiane. A mente di chi scrive, l'istruttoria ha in specie confermato l'adeguatezza dei dati statistici previsti dalle tabelle ESPA/SAKE rispetto al caso concreto, per modo che nulla giustifica di discostarsi da quanto presunto dalle medesime. Quanto invece all'onorario orario da applicare alle ore dedicate all'economia domestica, la giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di rilevare che la cifra di fr. 20.- all'ora nel periodo 1993-2002 e di fr. 25.- all'ora nel periodo successivo all'anno 2002 nel Cantone Ticino sia da considerarsi senz'altro adeguata e congrua (IICCA [12.2002.99] del 16 luglio 2003). Tutto ben ponderato, la cifra di fr. 30.- orari esposta dall'attore appare leggermente eccessiva rispetto alla realtà ticinese, per modo che appare giustificato ridurre la stessa a fr. 25.- orari, a cui applicare poi un dato di progressione lineare del 1% dal 2021 fino all'anno del pensionamento (DTF 132 III 321). Da cui un importo complessivo capitalizzato di fr. 311'031.-.
- 7.2. Per quanto attiene al torto morale, nel caso a giudizio è emerso dall'istruttoria e traspare dagli atti di causa come le gravi lesioni subite dall'attore hanno comportato per lui delle cure assai lunghe, delle menomazioni permanenti, dei forti dolori, dei problemi all'apparato riproduttivo, dei problemi di incontinenza e delle limitazioni funzionali che si ripercuotono su ogni aspetto della vita quotidiana dell'interessato. In simili circostanze, non vi è dubbio che l'infortunio occorso al precedente gli abbia causato delle gravi sofferenze fisiche e psichiche, che si trascineranno anche nel futuro, le quali giustificano il riconoscimento di un'indennità per torto morale. Quanto all'ammontare di detta indennità, tenendo conto di casi simili oggetto di precedenti giudiziari, secondo il prudente giudizio di questo Pretore si giustifica di riconoscere all'attore un importo di fr. 30'000.-, già dedotta l'IMI

percepita dalla SUVA. In tale misura la pretesa attorea può pertanto trovare tutela.

- 7.3.** Con riguardo infine alle spese legali preprozessuali, è indubbio che un patrocinio professionale già prima dell'avvio di questa procedura, vista la difficoltà del caso concreto, fosse imprescindibile e giustificato. Nella causa a giudizio l'attore ottiene ragione nella misura di circa 3/4, per modo che si giustifica di riconoscergli un importo di fr. 26'250.-.
- 8.** Giusta l'art. 44 cpv. 1 CO, il giudice può ridurre o addirittura negare il risarcimento se il danneggiato ha contribuito a cagionare o aggravare il danno o a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato.
- 8.1.** La giurisprudenza lascia al giudice un potere d'apprezzamento ampio nell'applicazione di questa norma con riferimento alla misura della riduzione del risarcimento (TF 4C_5/2007, consid. 5.1.; DTF 131 III 12, consid. 4.2 pag. 15, 511 consid. 5 pag. 528). Per procedere a un'eventuale riduzione, deve innanzitutto essere stabilito se al danneggiato sia imputabile una colpa concomitante. La colpa concomitante, quale condizione necessaria della riduzione, presuppone un nesso causale naturale e adeguato tra il comportamento della parte lesa e il danno (DTF 126 III 192, consid. 2d).
- 8.2.** Il datore di lavoro, in relazione agli obblighi di attenzione e diligenza che gli si impongono, di cui già si è detto in precedenza, deve altresì tenere conto dell'eventualità di una disattenzione o di un'imprudenza da parte del lavoratore, nella misura in cui esse sono normali e, entro certi limiti, prevedibili (DTF 112 II 138; REHBINDER, *Berner Kommentar*, n. 20 ad art. 328 CO; STAEHELIN, *Zürcher Kommentar*, n. 20 - 24 ad art. 328 CO).
- 8.3.** A mente dell'art. 11 OPI, il lavoratore deve osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e tener conto delle norme di sicurezza generalmente riconosciute; deve segnatamente utilizzare i dispositivi di protezione individuale e non deve compromettere l'efficacia delle installazioni di protezione (cpv. 1). Il lavoratore, se constata anomalie compromettenti la sicurezza sul lavoro, deve immediatamente eliminarle; se non ne è autorizzato o non può provvedervi, deve annunciare senza indugio le anomalie al datore di lavoro (cpv. 2). Il lavoratore non deve infine mettersi in uno stato che possa esporre lui stesso o altri lavoratori a pericolo (cpv. 3).
- 8.4.** Giusta l'art. 32a cpv. 1 OPI, le attrezzature di lavoro devono essere impiegate solo secondo le condizioni d'uso previste. È consentito segnatamente usarle solo per i lavori e nei luoghi per i quali sono idonee. Devono essere osservate le indicazioni del fabbricante in merito al loro uso.
- 9.** Orbene, nel caso in disamina risulta dagli atti che Gianni Temporaneo non ha informato, al momento della sua entrata in servizio, Sandra Murato della sua carente formazione, in particolare per l'utilizzo di una piattaforma elevabile del tipo Manitou 150 AETJ C 3D. Il lavoratore nemmeno ha richiesto istruzioni aggiuntive in relazione alla tipologia di

lavoro da svolgere e con riguardo alla citata piattaforma elevabile, nonostante l'incarico non gli fosse chiaro e la tipologia di macchinario gli fosse sconosciuta. Egli ha poi utilizzato il suo DPI (anticaduta) personale, poi rivelatosi insufficiente, senza verificare e chiedere se questo fosse adeguato. Ha inoltre utilizzato in modo scorretto il dispositivo di trattenuta e non ha chiesto informazioni su come il medesimo andasse adoperato. Resosi conto della sua incapacità di maneggiare la piattaforma elevabile di tipo Manitou 150 AETJ C 3D, egli non ha in seguito chiesto un'istruzione aggiuntiva, non ha preteso di interrompere i lavori ed anzi ha continuato la sua attività, esponendosi così ad un grave rischio per la propria incolumità. In simili circostanze, richiamati anche i principi posti agli artt. 11 e 32a OPI, si giustifica di ritenere una concolpa, in nesso causale con l'infortunio occorso, a carico di Gianni Temporaneo, la quale giustifica una riduzione del risarcimento che può essere stimata, secondo il prudente criterio di questo Pretore, nella misura del 20%.

10. La legge trasferisce all'assicuratore sociale la totalità o una parte del credito del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (o della sua assicurazione di responsabilità civile). Il danneggiato perde così i suoi diritti nei confronti del terzo, fino all'importo della richiesta di surrogazione dell'assicuratore. Questo meccanismo tende a evitare un eccessivo risarcimento della parte lesa (DTF 131 III 360, consid. 6.1; TF 4A_307/2008, consid. 3.1.3; cfr. anche DTF 124 V 174, consid. 3b). Il trasferimento del credito avviene fino all'ammontare delle prestazioni legali dell'assicuratore. Il diritto di surrogazione dell'assicuratore è quindi limitato alle prestazioni che l'assicuratore deve legalmente all'assicurato/parte lesa (FRÉSARD-FELLEY, *Le recours subrogatoire de l'assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur*, 2007, pag. 89, n. 283).
- 10.1. Tuttavia, la legge limita la portata della richiesta di surrogazione sotto vari aspetti. Ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPGa, l'assicuratore è surrogato nei diritti dell'assicurato solo nella misura in cui le prestazioni da esso assegnate, unitamente all'indennizzo dovuto per lo stesso periodo dal terzo responsabile, superano il danno causato da quest'ultimo. Questa disposizione stabilisce un diritto preferenziale a favore della parte lesa. Quando il responsabile civile (o il suo assicuratore) non è tenuto a risarcire l'intero ammontare del danno, in particolare per motivi basati sull'art. 44 CO, l'indennizzo ridotto va prioritariamente al danneggiato, che può così integrare le prestazioni concordanti dell'assicuratore sociale fino a quando non ottiene il risarcimento dell'intero ammontare del danno effettivamente subito. L'assicuratore sociale ha diritto all'eventuale saldo residuo. Si fa quindi carico della riduzione dell'indennizzo dovuto dal responsabile civile (DTF 117 II 609, consid. 11c, pag. 627; DTF 93 II 407, consid. 6; BECK, in: *Haftung und Versicherung*, 2a ed. 2015, § 6 n. 6.136 segg.; FRÉSARD-FELLEY, *op. cit.*, pag. 321 segg.).
- 10.2. Il diritto preferenziale a favore della parte lesa presuppone che vi sia concordanza tra le prestazioni dovute dalle assicurazioni sociali e quelle dovute dal responsabile civile (o il suo assicuratore), da un punto di vista materiale, temporale e personale. Dopo iniziali titubanze, il

Tribunale federale, con la dottrina dominante, riconoscono un diritto preferenziale integrale anche in relazione al risarcimento del torto morale (TF 4A_631/2017, consid. 4.5; WERRO/PERRITAZ, *op. cit.*, n. 26 ad art. 47 CO, con riferimenti).

11. In specie dagli atti risulta che l'attore ha ricevuto dalla SUVA delle indennità a copertura della propria perdita di guadagno, rispettivamente per menomazione dell'integrità, giusta l'art. 24 LAINF. Dette indennità sono state correttamente dedotte dal precedente dalle pretese per perdita di guadagno e torto morale qui azionate e risultano concordanti con le stesse dal punto di vista materiale, temporale e personale (per il torto morale cfr. TF 4A_631/2017, consid. 4.1). Ne viene che a tali poste di danno torna pienamente applicabile il diritto preferenziale della parte lesa e le stesse non possono essere decurtate del 20% in ragione della concolpa qui imputata al precedente.
12. Riassumendo tutto quanto precede, Gianni Temporaneo ha pertanto diritto ai seguenti importi a titolo di risarcimento del danno subito:
 - fr. 11'047.20 a titolo di spese mediche (ridotti del 20% per concolpa);
 - fr. 422'914.- a titolo di perdita di guadagno (nessuna riduzione);
 - fr. 95'116.- a titolo di danno pensionistico (ridotti del 20% per concolpa);
 - fr. 248'824.80 a titolo di danno casalingo (ridotto del 20% per concolpa);
 - fr. 265'943.20 a titolo di pregiudizio all'avvenire economico (ridotto del 20% per concolpa);
 - fr. 30'000.- a titolo di torto morale (nessuna riduzione)
 - fr. 21'000.- a titolo di spese legali preprocessuali (ridotte del 20% per concolpa).
13. La petizione va in conclusione parzialmente accolta, limitatamente all'importo di fr. 1'094'845.20, dovuto in via solidale dalle convenute, riservate separate azioni di regresso tra le stesse. A detto importo si aggiungono interessi compensatori del 5%, per complessivi fr. 14'727.-, ricalcolati sulla base degli importi qui riconosciuti. Sull'importo in capitale decorrono infine interessi del 5% dall'odierno giudizio (DTF 131 III 12, consid. 9).
14. Le spese giudiziarie seguono la parziale reciproca soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC). Le spese processuali, comprensive della tassa di giustizia (art. 95 cpv. 2 lett. b CPC) e delle spese per l'assunzione delle prove (art. 95 cpv. 2 lett. c CPC), assommano a complessivi fr. 60'000.- (art. 7 cpv. 1 LTG). All'attore, rappresentato professionalmente (art. 68 cpv. 2 lett. a CPC), spetta un'adeguata indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), cifrata in base al valore litigioso, alla difficoltà della lite e agli atti effettivamente svolti dal patrocinatore, addizionata di un forfait per le spese (art. 6 cpv. 1 RTar) e di IVA (art. 14 cpv. 1 RTar), infine ridotta vista la parziale reciproca soccombenza.
15. Il valore litigioso ai fini delle impugnative, tenuto conto dell'iniziale domanda di giudizio, supera ampiamente i fr. 10'000.- (art. 91 cpv. 1 CPC).

per i quali motivi visti gli artt. 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 55, 101 e 328 CO, 6 LL, 9 OLL3, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 24 e 32a OPI, 22 LC, 26 e 27 OC, 73 LPGa; sulle spese giudiziarie gli artt. 95 segg. CPC, così come la vigente LTG ed il RTar; sulle impugnative gli artt. 110, 308 segg. e 319 segg. CPC;

decide

1. La petizione di Gianni Temporaneo è **parzialmente accolta**.
- 1.1. Temporent SA e TopBau SA sono condannate in solido al pagamento di fr. 1'109'572.20 oltre interessi al 5% su fr. 1'094.845.20 dal 26 aprile 2023 in favore di Gianni Temporaneo.
2. Le spese processuali, in complessivi fr. 60'000.-, sono poste a carico di Temporent SA e TopBau SA, in solido, in ragione di 4/5, mentre per il restante 1/5 a carico di Gianni Temporaneo, al quale Temporent SA e TopBau SA, in solido, rifonderanno fr. 40'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione alle parti come di rito.

Il Pretore

Il Segretario

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto **appello** scritto (motivato e in lingua italiana) al Tribunale d'appello, Lugano, entro il termine di **30 giorni** dalla sua notificazione, allegando la decisione impugnata (art. 308 e segg. CPC).

Contro la decisione sulle spese processuali e ripetibili può essere interposto a titolo indipendente **reclamo** scritto (motivato e in lingua italiana) al Tribunale d'appello, Lugano, entro il termine di **30 giorni** dalla sua notificazione, allegando la decisione impugnata (artt. 110 e 319 e segg. CPC).